



**I REATI CONTRO LE FASCE DEBOLI E
GLI OBBLIGHI DEGLI INSEGNANTI**

dott. Claudio Curreli
Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pistoia





LA VIOLENZA DI GENERE

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata il 18.12.1979, in vigore dal 3.09.1981.

- Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore.

Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993.

- **Articolo 1:** Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "*violenza contro le donne*" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.

Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993.

- Articolo 2: La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue:
 - a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;
 - b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
 - c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.



La **Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne** è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. La data del 25/11 fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente.

Violenza nei confronti delle donne

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

(Istanbul, 11 maggio 2011)

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

Violenza di genere e violenza domestica

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

(Istanbul, 11 maggio 2011)

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

Legge 15 ottobre 2013, n. 119: disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per contrasto della violenza di genere


Art. 3.

Nozione di violenza domestica

“....si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.



Tipologie di violenza



Progressione di intensità della violenza

Critiche distruttive

Ingiurie

Minacce

Istigazione al suicidio

Controllo delle spese

Ostacolare la ricerca di un posto di lavoro

Esclusione dalla gestione economica

Sottrazione dell'intero reddito

Spintoni

Schiaffi, calci, pugni

Percosse con bastoni, cinghie, etc

Omicidio


Molestie sessuali

Rapporti sessuali forzati

Rapporti sessuali forzati con altri

Sfruttamento Sessuale

Coesistenza di tipologie di violenza (dipendente dalla natura stessa del rapporto)



Progressione tra tipologie di violenza
(connessa all'evoluzione del rapporto)



Area di massima criticità

Critiche distruttive

Ingiurie

Minacce

Istigazione al suicidio

Controllo delle spese

Ostacolare la ricerca di un posto di lavoro

Esclusione dalla gestione economica

Sottrazione dell'intero reddito

Spintoni

Schiaffi, calci, pugni

Percosse con bastoni, cinghie, etc

Omicidio


Molestie sessuali

Rapporti sessuali forzati

Rapporti sessuali forzati con altri

Sfruttamento Sessuale

Contesto della violenza (relazione vittima/autore)



I dati sulla violenza di genere nel mondo

- Secondo uno studio del 2013 della *World Health Organization*, la violenza fisica o sessuale colpisce più di un terzo delle donne nel mondo (35%), e quella domestica, inflitta dal partner, è la forma più comune (30%). **L'area in cui le donne sono più a rischio è il Sud-est asiatico**, dove più della metà (58,8%) degli omicidi avviene per mano di mariti, fidanzati o compagni. A seguire troviamo i Paesi ad elevato reddito (41,2%), le Americhe (40,5%) e infine l'Africa (40,1%).



I dati sulla violenza di genere in Europa

- Secondo il rapporto EURES del 2014, il 33 % (62 milioni) ha subito violenza fisica e sessuale dall'età di 15 anni. Nel 22% dei casi si è trattato di violenza da parte del partner, assistita anche dai bambini (73%). L'8% l'ha subita nell'ultimo anno e solo un terzo ha contattato la polizia o ha chiesto aiuto ad altri servizi sul territorio, percentuale che scende ancora quando non si è trattato di violenza da parte del compagno o marito. La violenza psicologica è ancora più alta, raggiunge il 43%.

I dati sulla violenza di genere in Italia

Secondo il rapporto EURES del 2014:

- Le donne che hanno subito una qualsiasi forma di violenza, sessuale o no, sono in **Italia** il 27%;
- Una vittima ogni due giorni, 179 solo nel 2013, e cioè il 14% in più rispetto alle 157 del 2012;
- Nella metà dei casi la donna muore strangolata o a causa delle percosse; una su tre viene uccisa dopo aver scelto di lasciare il proprio partner: ma in tutti i contesti c'è l'abuso maschile;
- **Sette femminicidi su dieci si consumano all'interno del contesto familiare**, una costante nell'intero periodo tra il 2000 e il 2013 (70,5%).



La violenza sui minori

Maltrattamento:

- Comprende gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la *trascuratezza, o lesioni di ordine fisico, o psichico, o sessuale, da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino.*
- *La definizione comprende diverse tipologie di maltrattamento che possiamo definire ulteriormente, ma che non vanno considerate come forme assolutamente separate ed autonome, in quanto spesso il maltrattamento comporta la compresenza di diverse forme di abuso, ed inoltre in tutte le forme di abuso è sempre presente in qualche misura il maltrattamento psicologico.*

Maltrattamento psicologico

- È la forma più diffusa di violenza di un adulto contro un bambino e nello stesso tempo è la forma più difficile da riconoscere. È fatta di ricatti, di minacce, di punizioni, di indifferenza, di squalifiche, di mancanza di rispetto, di eccesso di pretese, di richieste sproporzionate all'età e alle caratteristiche del bambino, tali comportamenti, ripetuti nel tempo, diventano parte della relazione dell'adulto nei confronti del bambino o dell'adolescente. La violenza psicologica può essere persino più distruttiva di quella fisica o sessuale, e comunque è sottesa sempre a tutte le altre forme di maltrattamento.

Maltrattamento fisico

- Nasce dal bisogno dell'adulto di scaricare sul più debole la violenza che sente dentro di sé e contro di sé. Il maltrattamento fisico può essere fatto con pugni, calci, bruciature, graffi, sbattimento contro pareti o pavimenti, con l'uso di cinghie, di bastoni o con altre forme di tortura.

Particolari forme di maltrattamento fisico

- accanto alla classica forma del maltrattamento realizzato mediante percosse e lesioni ai danni del minore, che dal punto di vista clinico viene poi inteso come sindrome del bambino battuto o scosso, altre forme di maltrattamenti fisici, come la cosiddetta patologia delle cure, la **ipercuria**, la **sindrome di Munchausen** (che consiste nel ricorso continuo da parte della madre, che di solito è psicotica, a medici e strutture ospedaliere, facendo lamentare al minore dei sintomi e dei malesseri che in realtà il minore non ha mai), l'abuso nel ricorso ai farmaci (il cosiddetto **medical shopping**).

Grave trascuratezza o neglet

- Si presenta quando i genitori non sono capaci (per assenza di empatia, per difficoltà economiche e culturali o di inserimento sociale, per problemi psicologici) a capire i bisogni materiali ed affettivi dei propri figli e non riescono a curarli e proteggerli, a crescerli in modo sano come sarebbe necessario, minacciando in modo serio la loro sopravvivenza psico fisica.

Violenza Assistita Intrafamiliare

- "qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuti su figure di riferimento o su altre figure -adulte o minori- affettivamente significative, di cui la/il bambina/o può fare esperienza direttamente (quando la violenza avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando la/il bambina/o è a conoscenza della violenza) e/o percepisce gli effetti" (C.I.S.M.A.I, Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, 1999).

Abuso sessuale

- Il minore viene strumentalizzato coinvolgendolo in attività sessuali, nella prostituzione o nella pornografia o in altri comportamenti solo in apparenza meno gravi (per es. giochi sessuali privi di violenza fisica), comportamenti che servono per procurare piacere a qualche adulto e che producono danni enormi al bambino e alla bambina. L'abuso sessuale è di solito realizzato da persone care al bambino (famigliari, parenti, insegnanti, amici di famiglia, religiosi...). Spesso si protrae per anni nel più assoluto silenzio e con grandi sensi di colpa per il minore che lo subisce. Moltissimi bambini, sia maschi che femmine, di tutte le età e classi sociali, subiscono violenza sessuale.)

Le dimensioni del fenomeno

Secondo un rapporto recentemente presentato da Terre des Hommes, in 10 anni il numero dei piccoli che in Italia hanno subito abusi e maltrattamenti è cresciuto del 56%, passando da 3.311 nel 2004 a 5.162 nel 2013.

A fare le spese di questa spirale di violenza sono soprattutto le bambine, che sono il 61% delle vittime.

In 10 anni sono aumentati in particolare modo i minori maltrattati in famiglia (+87%; da 751 a 1.408), i bambini abbandonati (+94%; da 234 a 454) e le violenze sessuali aggravate (+42%; da 262 a 373).

Quadruplicate (+411%) inoltre le vittime di reati di pedopornografia e quasi triplicate (+285) quelle di detenzione di materiale pornografico: l'80% sono bambine.

Tutela del sistema penale/civile

VIOLENZA/MALTRATTAMENTO

PSICOLOGICA/O

art. 594 Ingiuria; art. 595 Diffamazione;
art. 612 Minaccia; art. 612 bis Atti persecutori (*stalking*);

VIOLENZA/MALTRATTAMENTO

ECONOMICA/O

Art.570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare;
570 bis Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio

VIOLENZA/MALTRATTAMENTO

FISICA/O

art.571 Abuso dei mezzi di correzione e disciplina
art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;
art. 575 Omicidio;
art. 581 Percosse;
art. 582 Lesione personale;
art. 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
art. 591 Abbandono di persone minori;
art. 610 Violenza privata;

VIOLENZA/MALTRATTAMENTO

E VIOLENZA SESSUALE

art. 600 bis Prostituzione minorile;
art. 600 ter Pornografia minorile;
art. 609 bis Violenza sessuale;
art. 609 *quater* Atti sessuali con minorenni;
art. 609 *quinqüies* Corruzione di minorenni;
art. 609 *octies* Violenza sessuale di gruppo;
art. 609 *undecies* Adescamento di minorenni;

Art. 594 c.p.: ingiurie

- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente commette un illecito civile sanzionato col pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila ovvero da euro 200 a euro 12mila se il fatto è determinato o è commesso in presenza di più persone.

Art. 595 c.p.: diffamazione

- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
- Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
- Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Art. 612 c.p.: minacce

- Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.
- Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Art. 612-bis: atti persecutori

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, **o da persona che è o è stata legata** da relazione affettiva persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata.
4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. **La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.**

Art. 570 c.p.: Violazione degli obblighi di assistenza familiare

- Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (1)
- Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
 - 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
 - 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Art. 570 bis c.p.:

- si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p. al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in casi di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La nuova aggravante comune di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p.

- *11-quinquies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

Art. 571 c.p.: abuso dei mezzi di correzione

- Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
- Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

L'art. 572 c.p.: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Nozione di “persona della famiglia o comunque convivente”

- Nella relazione illustrativa redatta durante il transito del disegno di legge a Palazzo Madama si legge che *“con tale novella il legislatore codifica un principio già ripetutamente e costantemente affermato dalla giurisprudenza. Si ricorda, da ultimo, la sentenza n. 20647 del 2008 nella quale la sesta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che “ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente 'more uxorio', atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla 'famiglia' deve intendersi riferito ad **ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo**” . ;*
- Ma la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto l'estensione della nozione di famiglia non solo alle convivenze *more uxorio*, ma anche alle situazioni in cui vi fossero rapporti di affetto e solidarietà al di fuori di una vera e propria convivenza, sia pure in un quadro di frequentazione reciproca: si pensi alla **concubina non convivente** (Cass., sez. VI, n. 1587 del 18/12/1970), all'**amante legata al soggetto attivo da una relazione stabile** (Cass., sez. 6, n. 7929/2011), alla **persona legata all'autore da una relazione sentimentale che abbia comportato un' assidua frequentazione della di lei abitazione** (Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010).

Artt. 575 e 576 c.p.: omicidio e aggravanti

- Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
- Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto è commesso: 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 3) dal latitante; 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600---bis, 600---ter, 609---bis, 609---quater e 609---octies; 5.1. dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612 bis nei confronti della persona offesa; 5bis). contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o funzioni o del servizio (5).

Artt. 581 c.p.: percosse

- Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
- Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 c.p.: lesioni

- Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
- Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Artt. 583 c.p.: lesioni gravi e gravissime

- La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
 - 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Artt. 583 bis c.p.: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
- Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
- La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Artt. 591 c.p.: abbandono di persone minori o incapaci

- Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
- Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
- Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Artt. 610 c.p.: violenza privata

- Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
- La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339 ovvero quando la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi.

Artt. 600 bis c.p.: prostituzione minorile

- È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
 - 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
 - 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Artt. 600 ter c.p.: pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Artt. 609 bis c.p.: violenza sessuale

- Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
- Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 - 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Le aggravanti dell'art. 609 ter c.p.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art. 609 bis sono commessi:

- 1) Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14;
 - 2) con l'uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti;
 - 3) Da persona travisata;
 - 4) Su persona sottoposta a limitazione della libertà personale;
 - 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

Le aggravanti dell'art. 609 ter c.p.

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5 quinquies) se il fatto è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5 sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave

La pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

Artt. 609 quater c.p.: atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Artt. 609 quinquies c.p. : corruzione di minorenni

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
- La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Artt. 609 octies c.p.: violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

- Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
- La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.
- La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Artt. 609 undecies c.p. : adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

REATI PROCEDIBILI
D'UFFICIO. OBBLIGO DI
DENUNCIA SEGNALAZIONE.

Reati contro le fasce deboli procedibili d'ufficio

- 1) Istigazione al suicidio;
- 2) Minacce fatte con armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico;
- 3) Stalking se commesso ai danni di minore, di persona con disabilità, da persona già ammonita o se è connesso ad altri reati procedibili d'ufficio;
- 4) Violazione degli obblighi di assistenza familiare se si fanno mancare i mezzi di sussistenza ai danni di minori;
- 5) Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio;
- 6) Abuso dei mezzi di correzione e disciplina;
- 7) Maltrattamenti contro familiari e conviventi;
- 8) Omicidio;
- 9) Lesioni con prognosi superiore a 20 gg., lesioni gravi e gravissime;
- 10) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- 11) Violenza privata;

Reati contro le fasce deboli procedibili d'ufficio

- 12) Abusi sessuali contro minore;
- 13) Abusi sessuali e Atti sessuali con minore se l'autore è l'ascendente, il genitore anche adottivo o il di lui convivente, il tutore, altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia;
- 14) Abusi sessuali o atti sessuali se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni;
- 15) Abusi sessuali o atti sessuali se il fatto è connesso con altro reato procedibile d'ufficio;
- 16) Atti sessuali con minore di anni 10;
- 18) Corruzione di minorenni;
- 17) Violenza sessuale di gruppo;
- 18) Prostituzione minorile e pornografia minorile;
- 19) Adescamento di minorenni.

La qualifica degli insegnanti

- Sono pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. se dipendenti pubblici (Stato, Regione, Province, Comuni, altri enti pubblici);
- Sono incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p.p. se dipendenti privati o soci di associazioni private operanti in regime di concessione/convenzione con enti pubblici.

Obbligo della denuncia (art. 331 c.p.p.)

- Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
- 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
- 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Contenuto della denuncia (art. 332 c.p.p.)

- La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Indicazioni operative

- *“a prescindere dalla ricorrenza dei suddetti obblighi (penalmente sanzionati) di denuncia e di referto, è assolutamente necessario che ogni notizia di reato contro le fasce deboli venga automaticamente e tempestivamente segnalata all’A.G.” (dal Protocollo d’Intesa sulla prevenzione, repressione e trattamento dei reati contro le fasce deboli firmato a Pistoia il 15.11.14)*

Indicazioni operative

- *“per “notizia di reato” non deve intendersi la “certezza di un accadimento di rilevanza penale”, ma solo la conoscenza di un fatto, anche riferito da terzi, che, se vero, costituirebbe reato, indipendentemente, quindi, da ogni considerazione, di esclusiva competenza della Procura della Repubblica ordinaria, sull’attendibilità del minore/vittima, sulla sua idoneità a testimoniare, sulla utilità per il minore del processo penale, sulla presenza di riscontri oggettivi (che possono anche mancare), sulla eventuale presenza di cause estintive del reato (prescrizione, amnistia etc.)”. (dal Protocollo d’Intesa sulla prevenzione, repressione e trattamento dei reati contro le fasce deboli firmato a Pistoia il 15.11.14) .*

▪ **Articolo 2**

||| ▪ **ATTIVAZIONE DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO E PER I MINORENNI ▪ DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI**

Tutte le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano affinché gli operatori e professionisti sopra menzionati:

- trasmettano **senza ritardo** la denuncia, il referto o la segnalazione sia alla Procura ordinaria (ovvero ad un ufficio di P.G.) sia alla Procura della Repubblica presso il T.M. (nel caso di reato a danno di minore) al fine dell'adozione di provvedimenti a tutela del minore;

- tengano altresì presente che l'area dei **reati procedibili d'ufficio**, anche nel campo dei reati sessuali, è molto ampia quando il soggetto passivo è un minore;

- segnalino con pari tempestività **eventuali pressioni e minacce** di cui siano fatti oggetto sia il minore che coloro che se ne occupano, onde consentire l'adozione di adeguati provvedimenti di tutela;

▪ **Articolo 2**

in caso di **generico sospetto** (condotte erotizzate, manifestazioni sintomatiche di disagio quali i disturbi del sonno o dell'alimentazione, disegni ambigui etc.) e salvo i casi di segnalazione obbligatoria di cui al punto che segue, si limitino a segnalare la situazione di disagio e possibile pregiudizio del minore ai servizi sociali competenti; qualora siano gli stessi Servizi Sociali ad avere contezza delle situazioni in esame e queste riguardino casi già conosciuti, i servizi approfondiranno autonomamente gli elementi di malessere, coinvolgendo, ove necessario, gli altri firmatari del presente protocollo. Ove si tratti, invece, di casi non conosciuti, si limiteranno a segnalare il caso alla Procura della Repubblica Minorile in vista di un mandato di indagine che questa conferirà;

- procedano alla segnalazione alla Procura minorile nei casi obbligatori e nello specifico nei seguenti casi:
 - - **allontanamento in via d'urgenza** (art. 403 cod. civ.);
 - - **minori che esercitano la prostituzione** (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98)

▪ **Articolo 2**

- - **minorenne straniero privo di assistenza in Italia, vittima** dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
- - **stato di abbandono** di un minore (art. 8 L. 184/83);
- - **rinvenimento di minori stranieri non accompagnati** (art. 19 L. 142/15);

- valutino in maniera discrezionale se segnalare alla Procura minorile i casi nei quali vengono richieste delle misure di competenza del T.M. quali:
 - - **decadenza dalla potestà genitoriale** o incisione dei relativi diritti (artt. 330 sg. Cod. civ.);
 - - **allontanamento del minore** dai genitori in quanto non in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, per il suo collocamento presso altro familiare;
 - - **allontanamento del minore fuori della famiglia senza decadenza dalla potestà** dei genitori per realizzare un intervento di sostegno (art. 1 comma 2 L. 218/91);

▪ **Articolo 2-**

- **- allontanamento del minore per il collocamento fuori della famiglia con decadenza dalla potestà** dei genitori non in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore (art. 4 L. 184/83).

Nei casi in cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dovesse chiedere ai servizi territoriali informazioni relative ad una vicenda per la quale pende un procedimento penale avanti alla Procura Ordinaria, i servizi territoriali che siano a conoscenza della pendenza di tale procedimento provvederanno a chiedere alla Procura ordinaria se e quali informazioni poter fornire alla Procura Minorile che ha delegato l'indagine.

■ Articolo 3

■ MODALITÀ DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE E REDAZIONE

DELLA NOTIZIA DI REATO/SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI

- Le parti concordano sulla necessità:
 - che la trasmissione delle notizie e segnalazioni sia scevra da valutazioni sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità del minore;
 - che non vengano poste in essere iniziative tese a vagliare l'attendibilità del minore, ad accertare i fatti e/o a verificare l'ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove;
 - di garantire al minore la segretezza della segnalazione, non subordinando tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quel minore.

● **Articolo 3**

● che debbano essere evitate attività ed iniziative che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell'esistenza di una denuncia e comunque di indagini in corso; tale esigenza è tanto più importante in quanto nella presente materia, per sua natura povera di riscontri obbiettivi, gli atti a sorpresa, se fatti in un momento in cui l'indagato non è ancora a conoscenza dell'indagine, possono essere decisivi;

● **che la notizia di reato e la segnalazione sia inviata, senza indugio, dai superiori gerarchici (direttori didattici, presidi, dirigenti dei servizi sociali, direttori sanitari etc.) in modo da evitare “personalizzazioni” e rammentando, comunque, che l’obbligo di denuncia o referto incombe su ciascuna persona fisica e non sull’ufficio.**

Si conviene che andranno adottate tutte le direttive interne volte a permettere agli operatori di accedere, personalmente ovvero telefonicamente, ai magistrati competenti, sviluppando contatti rapidi ed informali, sia per dirimere dubbi sui casi non chiari che per avere pareri e fornire informazioni utili.

■ Articolo 3

|| Allo stesso tempo si concorda che la denuncia/segnalazione abbia contenuti diversi per le due PROCURE, dovendosi contemperare l'esigenza di garantire tutti gli interventi di sostegno e di tutela nei confronti della vittima con la necessità (stante l'obbligo per il giudice civile di rendere pubblici i propri atti) di assicurare il segreto istruttorio.

Ne consegue che la denuncia/segnalazione avrà contenuto parzialmente diverso:

-una, quella indirizzata al P.M. ordinario, dovrà contenere la *notitia criminis* con l'indicazione di tutte le circostanze di tempo e di luogo del fatto reato per come apprese, ovvero il fatto storico che porta ad ipotizzare la commissione di un reato ai danni delle cd. fasce deboli;

-l'altra al P.M. presso il T.M. per l'adozione degli interventi indispensabili a tutela del minore; in tal caso la segnalazione **dovrà** essere più sintetica in ordine ai fatti di reato e soffermarsi maggiormente sugli aspetti più strettamente legati al contesto familiare e alla personalità del minore (v. schema allegato).

In conclusione:

Reato procedibile d'ufficio



Denuncia obbligatoria alla Procura Ordinaria (alla Procura Minorile se l'autore è minorenne) o a Ufficio di P.G.

Reato procedibile d'ufficio con situazione di pregiudizio



Denuncia obbligatoria alla Procura Ordinaria (alla Procura Minorile se l'autore è minorenne) o a Ufficio di P.G.



Segnalazione alla Procura Minorile

Reato procedibile a querela



Segnalazione non obbligatoria ma prevista dal Protocollo alla Procura Ordinaria (alla Procura Minorile se l'autore è minorenne)

Reato procedibile a querela con situazione di pregiudizio



Segnalazione non obbligatoria ma prevista dal Protocollo alla Procura Ordinaria



Segnalazione alla Procura Minorile

Situazione di pregiudizio senza reato



Segnalazione alla Procura Minorile

Generico sospetto di reato



Segnalazione ai Servizi Sociali (salvi i casi di segnalazione obbligatoria alla Procura Minorile)